




Ministero dell'Istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria I Grado

Piazza E. Berlinguer – 65020 ROSCIANO

GESTIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO DA AGENTE CORONAVIRUS - COVID-19

**INTEGRAZIONE DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI
E NORME DI COMPORTAMENTO**

(ex D. Lgs. n°81 del 09.04.2008)



01/09/2022

Integrazione Documento di Valutazione dei Rischi
(Integrazione Settembre 2022)

DATORE DI LAVORO (1) (2)	RSP (2) (3) (5) <input type="checkbox"/> datore di lavoro <input type="checkbox"/> interno <input checked="" type="checkbox"/> esterno	MEDICO COMPETENTE (2) (3) (5)	RLS (2) (4) (5)
 (Dott.ssa Candida Zappacosta)	 (Prof. Marco Di Michele)	 (Dott.ssa Paola Volpe)	 (Ins. Gabriella Giampietro)

sottoscritto per: (1) elaborazione, (2) attestazione data, (3) collaborazione, (4) consultazione, (5) visione



INDICE

• Introduzione	pag. 2
• 1. Campo di applicazione	pag. 3
• 2. Riferimenti normativi	pag. 3
• 3. Finalità	pag. 4
• 4. Contrasto alla diffusione del contagio da covid-19. Riferimenti tecnici e operativi per l'avvio dell'a.s. 2022/2023	pag. 4
4.1. Indicazioni strategiche per I e II ciclo di istruzione, leFP e CPIA	pag. 4
4.2. Indicazioni strategiche per i servizi educativi per l'infanzia e per la scuola dell'infanzia	pag. 5
4.3. Aerazione e qualità dell'aria negli ambienti scolastici	pag. 6
4.4. Il quadro normativo attuale in relazione alle infezioni da SARS-CoV-2	pag. 7
4.5. L'avvio degli anni scolastici durante la pandemia	pag. 7
4.6. Il quadro normativo in relazione all'avvio dell'a.s. 2022/2023	pag. 8
4.7. Il quadro normativo attuale concernente le misure di sicurezza	pag. 8
4.8. Il quadro normativo attuale concernente la gestione dei casi di positività	pag. 8
4.9. Il quadro normativo attuale concernente l'obbligo vaccinale del personale scolastico	pag. 9
4.10. La programmazione delle attività per l'anno scolastico 2022/2023	pag. 9
• 5. Disposizioni relative alla gestione di una persona sintomatica all'interno dell'Istituto	pag. 11
• 6. Pulizia dei luoghi e delle attrezzature	pag. 11
• 7. Valutazione del rischio	pag. 11
• 8. Misure di prevenzione e protezione in relazione alla valutazione del rischio	pag. 13
• 9. Valutazione del rischio per Covid-19	pag. 13
• 10. Valutazione del rischio Covid-19 nell'Istituto	pag. 14
• 11. Giudizio complessivo	pag. 15
• 12. Misure di prevenzione	pag. 17

INTRODUZIONE

L'Istituto Comprensivo di Rosciano sull'esperienza dettata dalla pandemia Sars-Cov-2, tenendo conto delle Linee Guida Ministeriali ha redatto il seguente documento che integra il DVR, in materia di prevenzione, atto a fronteggiare il contenimento del rischio del contagio e del benessere socio-emotivo per la tutela degli studenti e di tutto il personale scolastico.

Il presente documento fa seguito all'integrazione del DVR del Settembre 2021 (a.s. 2021/2022).

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente documento di integrazione è valido per tutti i dipendenti dell'Istituto ed è da ritenersi integrante del Documento di Valutazione dei Rischi.

Si rimanda per tutte le note organizzative in tema di salute e sicurezza degli alunni e del personale dell'Istituto:

- al Regolamento di servizio Protocollo Covid per la gestione della riapertura della scuola per l'a.s. 2022/23;
- al Patto di corresponsabilità;
- alle Disposizioni in tema di pulizie e sanificazioni degli ambienti scolastici.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

- D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 – Testo unico sicurezza sui luoghi di lavoro;
- DPCM 17 Giugno 2021;
- Indicazioni del CTS prot. n. 1107 del 22 Luglio 2021;
- Piano Scuola 2021-2022 del 05 Agosto 2021;
- D.L. n. 111/2021 del 06 Agosto 2021 “Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”;
- Nota di accompagnamento al D.L. n. 111/2021 del Capo Dipartimento (Nota n. 1237 del 13 Agosto 2021);
- Protocollo d'Intesa del 14 Agosto 2021 tra il Ministero dell'Istruzione e OO.SS.;
- Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022- 2023) – 05 Agosto 2022;
- Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 nell'ambito dei servizi educativi per l'infanzia gestiti dagli Enti locali, da altri enti pubblici e dai privati, e delle scuole dell'infanzia statali e paritarie a gestione pubblica o privata per l'anno scolastico 2022 – 2023 – 11 Agosto 2022;
- Riferimenti tecnici e normativi per l'avvio dell'a.s. 2022/2023. Contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 in ambito scolastico. – M.I. Reg. Uff. 0001998 – 19 Agosto 2022.

3. FINALITA'

Il presente documento si pone la seguente finalità:

- tutelare la salute di tutto il personale che opera nell'Istituto, di ogni alunno e di tutti quei soggetti che per motivi validi sono tenuti a frequentare gli edifici scolastici e gli spazi annessi;
- promuovere azioni finalizzate a contenere la diffusione della pandemia da CORONAVIRUS mirate a contrastare il contagio;
- garantire un luogo di lavoro sano in coerenza con tutte le norme di sicurezza che il Governo ha emanato per l'emergenza.

4. CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19. RIFERIMENTI TECNICI E OPERATIVI PER L'AVVIO DELL'A.S. 2022/2023

Si riporta un elenco di azioni da intraprendere per la mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2, come indicato nei Riferimenti tecnici e normativi per l'avvio dell'a.s. 2022/2023 del Ministero dell'Istruzione – R.U. 0001998 del 19 Agosto 2022.

4.1 Indicazioni strategiche per I e II ciclo di istruzione, IeFP e CPIA

L'Istituto Superiore di Sanità (ISS), aggiornate al 5 agosto 2022, ha diffuso "*Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023)*".

Sulla scorta del quadro sanitario attuale e con l'obiettivo di mitigare e contenere la circolazione virale a scuola, il documento fornisce elementi concernenti le misure standard di prevenzione da garantire per l'inizio dell'anno scolastico e possibili ulteriori interventi da attivare al bisogno e modulare in base alla valutazione del rischio e al possibile cambiamento del quadro epidemiologico. Il motto adottato, sinteticamente esplicativo, è "*prepararsi ed essere pronti*".

Le *Indicazioni* sono rivolte alle istituzioni scolastiche del I e del II ciclo di istruzione, ivi comprese le scuole paritarie e quelle non paritarie, i percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), i centri provinciali per l'istruzione degli adulti. Obiettivi prioritari, in relazione al quadro epidemiologico ed alle evidenze progressivamente disponibili, sono la continuità scolastica in presenza e il minimo impatto possibile delle misure di mitigazione, sulle attività didattiche ed educative.

In estrema sintesi e senza pretesa di completezza, misure di prevenzione di base per la ripresa scolastica sono:

- Permanenza a scuola consentita solo in assenza di sintomi febbrili e solo in assenza di test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo;
- Igiene delle mani ed "*etichetta respiratoria*" (con quest'ultimo termine si intendono in

letteratura i corretti comportamenti da mettere in atto per tenere sotto controllo il rischio di trasmissione di microrganismi da persona a persona, quali ad esempio proteggere la bocca e il naso durante starnuti o colpi di tosse utilizzando fazzoletti di carta, ecc.);

- Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per personale scolastico e alunni che sono a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19;
- Sanificazione ordinaria (periodica) e straordinaria in presenza di uno o più casi confermati, secondo le indicazioni del Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, *“Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: ambienti/superfici. Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. Versione del 20 maggio 2021”*;
- Strumenti per gestione casi sospetti/confermati e contatti;
- Ricambi d’aria frequenti.

Il documento individua possibili ulteriori misure di prevenzione, da attivare, ove occorra, su disposizioni delle autorità sanitarie, in relazione a cambiamenti del quadro epidemiologico, quali:

- Distanziamento di almeno 1 metro (ove le condizioni logistiche e strutturali lo consentano);
- Precauzioni nei momenti a rischio di aggregazione;
- Aumento frequenza sanificazione periodica;
- Gestione di attività extracurricolari e laboratori, garantendo l’attuazione di misure di prevenzione quali distanziamento fisico, mascherine chirurgiche/FFP2, igiene delle mani, ecc. ;
- Mascherine chirurgiche, o FFP2, in posizione statica e/o dinamica (da modulare nei diversi contesti e fasi della presenza scolastica);
- Concessione palestre/locali a terzi con obbligo di sanificazione;
- Somministrazione dei pasti nelle mense con turnazione;
- Consumo delle merende al banco.

4.2 Indicazioni strategiche per i servizi educativi per l’infanzia e per la scuola dell’infanzia

L’Istituto Superiore di Sanità ha inoltre diffuso le *“Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 nell’ambito dei servizi educativi per l’infanzia gestiti dagli Enti locali, da altri enti pubblici e dai privati, e delle scuole dell’infanzia statali e paritarie a gestione pubblica o privata per l’anno scolastico 2022 -2023”*, aggiornate al 11 agosto 2022.

In relazione al quadro epidemiologico ed alle evidenze progressivamente disponibili, anche per i servizi educativi per l’infanzia e per le scuole dell’infanzia trovano conferma la necessità di garantire la continuità scolastica in presenza e quella di prevedere il minimo impatto delle misure di mitigazione sulle attività scolastiche.

Le *Indicazioni* richiamano le peculiarità didattiche ed educative di questi percorsi educativi e scolastici che non rendono possibile l’applicazione di alcune misure di prevenzione, sia di tipo non farmacologico (es. distanziamento fisico e utilizzo delle mascherine), che farmacologico (la

vaccinazione anti COVID-19 è autorizzata per i bambini a partire dai 5 anni di età). Fatta eccezione per le richiamate misure, non applicabili, trovano conferma le misure di prevenzione di base per la ripresa scolastica valide per tutti i gradi di istruzione.

In ipotesi di recrudescenza della circolazione virale della SARS-CoV-2, da attivare, ove occorra, su disposizione delle autorità sanitarie, saranno possibili ulteriori misure di prevenzione, quali:

- Attività educative da svolgersi - compatibilmente con gli spazi disponibili e le potenzialità organizzative - prevedendo gruppi stabili di bambini;
- Divieto di portare negli spazi delle attività oggetti o giochi da casa, evitando l'uso promiscuo di giocattoli tra bambini appartenenti a gruppi diversi;
- Accoglienza e ricongiungimento, ove possibile, organizzati all'esterno e, qualora si svolgano in ambiente chiuso, provvedendo alla pulizia approfondita e all'aerazione frequente e adeguata dello spazio. Accesso alla struttura con accompagnamento da parte di un solo adulto;
- Somministrazione dei pasti nei locali delle mense scolastiche, limitando il più possibile la promiscuità tra bambini di gruppi diversi.
- Consumo delle merende nello stesso spazio di esperienza dedicato al gruppo dei bambini.

4.3 Aerazione e qualità dell'aria negli ambienti scolastici

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2022 sono state emanate *“Linee guida sulle specifiche tecniche in merito all'adozione di dispositivi mobili di purificazione e impianti fissi di aerazione e agli standard minimi di qualità dell'aria negli ambienti scolastici e in quelli confinati degli stessi edifici”*.

Le Linee guida, allegate al predetto Decreto, enunciano la *“complessità dei problemi”* correlati agli impatti sulla salute di inquinanti dell'aria e agenti microbiologici aerodispersi, considerato che per una buona qualità dell'aria negli ambienti scolastici rilevano una pluralità di elementi: le fonti degli inquinanti chimici e dei patogeni, sia interne che esterne; le modalità di gestione delle attività; il numero di occupanti; la natura e configurazione degli spazi; le misure di prevenzione in atto; ecc.

Allo scopo di migliorare la qualità dell'aria negli ambienti scolastici, le *Linee guida* indicano anzitutto la necessità di attuare le ordinarie regole di buon comportamento, quali, ad esempio, la ventilazione delle aule attraverso l'apertura delle finestre. Sono poi da considerare - e se possibile evitare

- fonti esterne di inquinanti in prossimità delle aule (es. parcheggi di mezzi a motore in prossimità delle finestre). Il rispetto del divieto di fumo in tutta la scuola. L'assenza di arredi e materiali inquinanti. L'igiene e trattamento di pavimenti e superfici, ecc.

In buona sostanza, le *Linee guida* raccomandano che *“l'utilizzo di dispositivi aggiuntivi di sanificazione, purificazione e ventilazione sia preso in considerazione solo una volta che le misure sopra indicate in modo esemplificativo siano state identificate e intraprese, e ciononostante, sia dimostrato che la qualità dell'aria non sia adeguata”*.

Il documento indica poi la necessità di considerare possibili controindicazioni nell'uso di dispositivi aggiuntivi, quali rumori, rischi per la sicurezza, costi di acquisto e di esercizio, eventuali emissioni

e consumi energetici. Si sottolinea infatti che *“l'utilizzo di apparecchi di sanificazione, igienizzazione e purificazione dell'aria provvisti di sistemi di filtraggio delle particelle e di distruzione di microrganismi presenti nell'aria e sulle superfici negli ambienti indoor per il contrasto alla pandemia deve essere finalizzato a integrare, e non sostituire, le principali misure anti-contagio e non può prescindere da o escludere la valutazione delle condizioni microclimatiche e della qualità dell'aria indoor e outdoor”*.

Richiamata la necessità di monitorare la qualità dell'aria negli ambienti scolastici, le Linee guida chiariscono le diverse competenze in gioco: *“Il dirigente scolastico richiede alle Autorità competenti (Dipartimenti di prevenzione delle ASL e ARPA) di effettuare le attività preliminari di monitoraggio della qualità dell'aria e di individuare le soluzioni più efficaci da adottare ...”*.

Sulla base degli esiti della predetta attività, il Dirigente scolastico richiede all'ente proprietario dell'edificio di attivarsi per porre in essere gli interventi necessari, proposti da ASL e ARPA, secondo quanto previsto dalla normativa.

4.4 Il quadro normativo attuale in relazione alle infezioni da SARS-CoV-2

Il susseguirsi in questi anni di interventi legislativi, miranti ad adeguare le condizioni di svolgimento del servizio scolastico in relazione all'evoluzione dell'emergenza sanitaria, può avere determinato incertezze interpretative. Per questo motivo, nel seguito, ci si prefigge di ripercorrere, in maniera semplificata, il quadro legislativo vigente, in relazione agli effetti della cessazione dello stato di emergenza sull'avvio del prossimo anno scolastico.

4.5 L'avvio degli anni scolastici durante la pandemia

A causa della pandemia da Covid-19, questo Ministero ha successivamente emanato indicazioni per lo svolgimento delle attività scolastiche in sicurezza, correlate al mutevole quadro normativo.

Con decreto ministeriale 26 giugno 2020, n. 39, è stato adottato il *“Piano scuola 2020-2021 - Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione, al fine di disciplinare lo svolgimento delle attività scolastiche e garantire la continuità del diritto all'istruzione nella fase emergenziale”*.

Successivamente, con decreto ministeriale 6 agosto 2021, n. 257, è stato adottato il *“Piano scuola 2021-2022 - Documento per la pianificazione delle attività Scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione”*.

Da ultimo, in prossimità della cessazione dello stato di emergenza al 31 marzo 2022, e alla luce di quanto disposto dal decreto-legge n. 24/2022, convertito dalla legge n. 52/2022, in merito al graduale superamento, anche in ambito scolastico, delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid-19, con decreto ministeriale 31 marzo 2022, n. 82, è stato adottato il *“Piano per la prosecuzione, nell'anno scolastico 2021-2022, delle attività scolastiche, educative e*

formative nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione a seguito della cessazione dello stato di emergenza”.

Quale, allo stato, il quadro normativo con cui prende avvio l’anno scolastico 2022/2023?

4.6 Il quadro normativo in relazione all’avvio dell’a.s. 2022/2023

L’evoluzione della situazione epidemiologica ha determinato la cessazione dello stato di emergenza e, successivamente, il progressivo venir meno della legislazione di contenimento del contagio da Covid-19, anche in ambito scolastico.

In particolare, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, da ultimo prorogato fino al 31 marzo 2022, non è stato ulteriormente prorogato ed è, per-tanto, cessato in tale data.

In considerazione del superamento dello stato di emergenza, il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, al fine di assicurare lo svolgimento in sicurezza delle attività didattiche, ha introdotto una serie di norme di contrasto al Covid-19 che pare opportuno richiamare con riferimento alla loro validità temporale.

4.7 Il quadro normativo attuale concernente le misure di sicurezza

L’art. 3, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, come modificato dall’art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, ha raccomandato alle istituzioni scolastiche ed educative del sistema nazionale di istruzione e formazione professionale, nonché agli istituti tecnici superiori, fino alla conclusione dell’anno scolastico 2021-2022, *“il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano”.*

La medesima disposizione ha prescritto, inoltre, fino al termine dell’anno scolastico 2021-2022, *“l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva”*, fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età, i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive.

Ancora, fino al termine dell’anno scolastico 2021-2022, il citato art. 3, comma 5, ha consentito l’accesso e la permanenza nell’edificio scolastico solo in mancanza di sintomatologia respiratoria e con temperatura corporea inferiore ai 37,5° e in assenza di positività accertata all’infezione da Covid-19.

4.8 Il quadro normativo attuale concernente la gestione dei casi di positività

Il citato decreto-legge n. 24/2022, in modifica dell’articolo 3, decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, è intervenuto in ordine alla gestione dei casi di positività alla SARS-CoV-2, prevedendo che a decorrere dal 1° aprile 2022 e fino alla fine dell’anno scolastico 2021-2022, nel sistema educativo, scolastico e formativo, ivi compresi le scuole paritarie e quelle non paritarie, nonché nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti:

- la presenza di casi di positività non interrompe in alcun caso lo svolgimento della didattica in presenza, né preclude la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, compresa la partecipazione a manifestazioni sportive;
- al personale scolastico si applica sempre il regime di autosorveglianza;
- nelle istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, in presenza di un numero di contagi pari o superiore a quattro, docenti, educatori e bambini di età superiore ai sei anni utilizzano i dispositivi di protezione delle vie respiratorie FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo. Alla prima comparsa di sintomi, è prescritta l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare o di un test antigenico auto-somministrato da ripetersi, se i sintomi persistono, al quinto giorno;
- negli altri ordini di scuola, in presenza di un numero di contagi pari o superiore a quattro, per docenti e alunni di età superiore ai sei anni è prescritto l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per 10 giorni dalla data dell'ultimo contatto con un soggetto positivo. Anche in questo caso, alla prima comparsa di sintomi, è prescritta l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare o di un test antigenico auto-somministrato da ripetersi, se i sintomi persistono, al quinto giorno;
- in ogni ordine di scuola, in presenza di un numero di contagi in classe inferiore a quattro resta l'ordinario obbligo di utilizzo di dispositivo di protezione di tipo chirurgico o di maggiore efficacia protettiva per docenti, educatori e alunni di età superiore a sei anni.

4.9 Il quadro normativo attuale concernente l'obbligo vaccinale del personale scolastico

L'art. 4-ter.1, del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, introdotto dall'art. 8, del decreto-legge n. 24/2022, aveva confermato fino al 15 giugno 2022 l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 a carico di tutto il personale scolastico. Unicamente con riguardo al personale docente ed educativo, l'art. 4-ter.2 del decreto-legge 44/2021, parimenti introdotto dal decreto-legge 24, del 24 marzo 2022, dettava, fino al medesimo termine del 15 giugno 2022, una disciplina particolareggiata per lo svolgimento della prestazione lavorativa da parte del personale docente ed educativo, prevedendo la vaccinazione quale *"requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni da parte dei soggetti obbligati"* e imponendo *"al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica"*.

4.10 La programmazione delle attività per l'anno scolastico 2022/2023

Dalla ricostruzione fin qui effettuata si evince che le richiamate disposizioni emergenziali, alla data in cui si scrive in vigore in ambito scolastico, esauriscono la loro validità al 31 agosto 2022 e, in assenza di ulteriore specifiche proroghe o rinnovi, non prolungano i loro effetti nel prossimo anno scolastico 2022/2023.

Conseguentemente, al momento in cui si scrive, non sono rinvenibili i presupposti normativi per una rinnovata pianificazione da parte di questo Ministero destinata all'introduzione di misure di contrasto al COVID-19 e, pertanto, il citato *Piano per la prosecuzione delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione* non verrà rinnovato per l'anno scolastico 2022/2023.

Premidente rilievo, pertanto, vengono ad assumere le *Indicazioni strategiche* dell'Istituto superiore di sanità, sopra richiamate, che consentono di "*prepararsi ed essere pronti*" per la mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico.

Si evidenzia, infine, che l'art. 3 del citato decreto-legge n. 24/2022 ha previsto che, fino al 31 dicembre 2022, il Ministro della Salute, *di concerto con i Ministri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome*, può adottare e aggiornare linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali. Pertanto, nel caso in cui siano adottate dalle competenti autorità sanitarie nuove misure di prevenzione e sicurezza in corrispondenza dell'evoluzione della situazione epidemiologica, questo Ministero provvederà a darne notizia e a fornire alle istituzioni scolastiche le opportune indicazioni operative e il supporto eventualmente necessario.

5. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO

Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre e/o sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, si dovrà procedere al suo isolamento.

La persona interessata dovrà essere immediatamente isolata e dotata di mascherina chirurgica, e si dovrà provvedere al ritorno, quanto prima possibile, al proprio domicilio, per poi seguire il percorso già previsto dalla norma vigente per la gestione di qualsiasi caso sospetto. Nel contesto delle iniziative di informazione rivolte agli alunni, genitori e personale scolastico sulle misure di prevenzione e protezione adottate, il Dirigente Scolastico provvederà a ribadire la responsabilità individuale e genitoriale. Nell'Istituto è stato nominato un Referente scolastico per Covid 19 che svolgerà un ruolo di interfaccia con il Dipartimento di Prevenzione territoriale.

6. PULIZIA DEI LUOGHI E DELLE ATTREZZATURE

Sarà assicurata la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti gli ambienti, attraverso la predisposizione di un piano di lavoro ben definito (cronoprogramma) documentato attraverso apposito registro regolarmente aggiornato. Nel piano di pulizia sono inclusi:

- gli ambienti di lavoro e le aule, la palestra, i laboratori e le aree comuni;
- i servizi igienici e gli spogliatoi;
- le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo;
- le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano).
- I DPI utilizzati devono corrispondere a quelli previsti dalla valutazione del rischio e dai documenti del CTS per le diverse attività svolte all'interno delle istituzioni scolastiche e in base alle fasce di età dei soggetti coinvolti.

L'attività di igienizzazione dei luoghi e delle attrezzature dovrà essere effettuata secondo quanto previsto dal cronoprogramma o, in maniera puntuale ed a necessità, in caso di presenza di persona con sintomi o confermata positività al virus. Tale attività di igienizzazione ordinaria e straordinaria verrà svolta dal personale interno addetto.

Nell'eventualità di un caso confermato di positività COVID-19 a scuola, relativamente alla sanificazione straordinaria da effettuarsi in conseguenza, ci si atterrà alle misure indicate dal CTS come già riportate nel Piano Scuola dello scorso anno scolastico 2021/22.

7. VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Metodo utilizzato: *Matrice 4x4 (Probabilità x Danno)*

Probabilità: si tratta della probabilità che i possibili danni si concretizzino. La probabilità sarà definita secondo la seguente scala di valori:

VALORE DI PROBABILITA'	DEFINIZIONE	INTERPRETAZIONE DELLA DEFINIZIONE
1	Improbabile	Il suo verificarsi richiederebbe la concomitanza di più eventi poco probabili Non si sono mai verificati fatti analoghi Il suo verificarsi susciterebbe incredulità
2	Poco probabile	Il suo verificarsi richiederebbe circostanze non comuni e di poca probabilità Si sono verificati pochi fatti analoghi Il suo verificarsi susciterebbe modesta sorpresa
3	Probabile	Si sono verificati altri fatti analoghi Il suo verificarsi susciterebbe modesta sorpresa
4	Molto probabile	Si sono verificati altri fatti analoghi Il suo verificarsi è praticamente dato per scontato

Danno: effetto possibile causato dall'esposizione a fattori di rischio connessi all'attività lavorativa. L'entità del danno sarà valutata secondo la seguente scala di valori:

VALORE DI DANNO	DEFINIZIONE	INTERPRETAZIONE DELLA DEFINIZIONE
1	Lieve	Danno lieve
2	Medio	Incidente che non provoca ferite e/o malattie Ferite/malattie di modesta entità (abrasioni, piccoli tagli)
3	Grave	Ferite/malattie gravi (fratture, amputazioni, debilitazioni gravi, ipoacusie);
4	Molto Grave	Incidente/malattia mortale Incidente mortale multiplo

Rischio: probabilità che sia raggiunto un livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un pericolo da parte di un lavoratore. Nella tabella seguente sono indicate le diverse combinazioni (PxD) tra il danno e le probabilità che lo stesso possa verificarsi (stima del rischio).

P (probabilità)					
Molto probabile (4)	MEDIO BASSO (4)	MEDIO ALTO (8)	ALTO (12)	ALTO (16)	
Probabile (3)	BASSO (3)	MEDIO (6)	ALTO (9)	ALTO (12)	
Poco probabile (2)	BASSO (2)	MEDIO BASSO (4)	MEDIO (6)	MEDIO ALTO (8)	
Improbabile (1)	MINIMO (1)	BASSO (2)	BASSO (3)	MEDIO BASSO (4)	
	Lieve (1)	Medio (2)	Grave (3)	Molto grave (4)	D (danno)

8. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE IN RELAZIONE ALLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

In funzione del rischio valutato vengono stabilite le misure di prevenzione e protezione come di seguito specificato:

R > 8	Rischio elevato	Adozione di misure preventive e/o protettive con predisposizione di procedure operative, addestramento, formazione e monitoraggio con frequenza elevata.
4 ≤ R ≤ 8	Rischio medio	Adozione di misure preventive e/o protettive con predisposizione di procedure operative, formazione, informazione e monitoraggio con frequenza media
2 ≤ R ≤ 3	Rischio basso	Adozione di misure preventive e/o protettive, formazione, informazione e monitoraggio ordinario
R = 1	Rischio minimo	Non sono individuate misure preventive e/o protettive. Solo attività di informazione. Non soggetto a monitoraggio ordinario

9. VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER VIRUS COVID-19

In letteratura (Croce Rossa Internazionale) vengono definiti quattro livelli di rischio per il COVID-19.

Alto rischio:

- Vivere nella stessa famiglia di, essere un partner intimo o fornire assistenza in un ambiente non sanitario (come una casa) per una persona con infezione COVID-19 sintomatica, confermata in laboratorio, senza usare le precauzioni raccomandate per l'assistenza domiciliare e l'isolamento della casa.
- La stessa valutazione del rischio si applica alle esposizioni sopra elencate a una persona a cui è stata diagnosticata clinicamente un'infezione da COVID-19 in strutture non del SSN, che non ha avuto test di laboratorio.
- Avere viaggiato nelle zone rosse

Rischio medio

- Avere avuto stretto contatto con una persona con infezione sintomatica, confermata in laboratorio da COVID-19 e senza esposizioni che soddisfano una definizione ad alto rischio.
- La stessa valutazione del rischio si applica allo stretto contatto con una persona a cui è stata diagnosticata clinicamente un'infezione da COVID-19 in strutture non del SSN che non ha avuto test di laboratorio.
- Essersi ritrovato in stretto contatto (ovvero con permanenza a meno di due metri) in luoghi affollati, quali aerei, cinema, teatri eccetera, con persone con infezione COVID-19 sintomatica confermata in laboratorio.
- Su un aeromobile, essere rimasto seduto a meno di due file di distanza da un viaggiatore con COVID-19 sintomatico confermato in laboratorio, entro 2 metri, e non avere esposizioni che soddisfino un rischio alto secondo le definizioni precedenti.

- Vivere nella stessa famiglia di, avere un partner intimo o prendersi cura di una persona in un ambiente non sanitario (come una casa) per una persona con infezione sintomatica confermata in laboratorio mentre si usano costantemente le precauzioni raccomandate per l'assistenza domiciliare e l'isolamento della casa.
- Avere viaggiato nella regioni del Nord Italia, in assenza di esposizioni che soddisfino la precedente definizione di alto rischio.

Basso rischio

- Essere nello stesso ambiente interno di una persona con COVID-19 sintomatico confermato in laboratorio per un periodo di tempo prolungato ma non conforme alla definizione di stretto contatto.
- Su un aeromobile, essere rimasto seduto ad almeno due file di distanza da un viaggiatore con COVID-19 sintomatico confermato in laboratorio, ma non entro 2 metri, e non avere esposizioni che soddisfino un rischio medio o alto secondo le definizioni precedenti.

Nessun rischio identificabile

- Interazioni con una persona con infezione da COVID-19 sintomatica confermata in laboratorio che non soddisfa nessuna delle condizioni ad alto, medio o basso rischio di cui sopra, come camminare brevemente accanto alla persona o trovarsi brevemente nella stessa stanza.

10. VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER VIRUS COVID-19 NELL'ISTITUTO

Sulla base di tali valutazioni generali, per il caso specifico, si applicano le seguenti valutazioni:

Alto rischio:

A nessuna delle specifiche possibili condizioni di lavoro dell'Istituto si applica la valutazione di ALTO RISCHIO. Ciò in conseguenza delle condizioni vigenti al momento della stesura del presente documento. Allo stato attuale a seguito della applicazione delle precauzioni adottate, la presenza continua nell'Istituto di un soggetto individuato dalla classificazione di alto rischio (persona con infezione COVID-19 sintomatica, confermata in laboratorio) è nulla.

Rischio medio

La valutazione di MEDIO RISCHIO si applica **a operatori che entrano in contatto con:**

- Persona con infezione sintomatica, confermata in laboratorio da COVID-19.
- Persona a cui è stata diagnosticata clinicamente un'infezione da COVID-19 in strutture non del SSN che non ha avuto test di laboratorio.
- Persona che si è ritrovata in stretto contatto (ovvero con permanenza a meno di due metri) in luoghi affollati, quali aerei, cinema, teatri eccetera, con persone con infezione COVID-19 sintomatica confermata in laboratorio.
- Persona che, su un aeromobile, è rimasta seduta a meno di due file di distanza (o entro 2 metri) da un viaggiatore con COVID-19 sintomatico confermato in laboratorio.
- Persone che vivono nella stessa famiglia di, o hanno un partner intimo o si prendono cura di una persona in un ambiente non sanitario (come una casa) con infezione sintomatica confermata in laboratorio mentre si usano costantemente le precauzioni raccomandate per l'assistenza domiciliare e l'isolamento della casa.

- Persone che hanno viaggiato nelle regioni d'Italia con massima diffusione del coronavirus.

Basso rischio

La valutazione di BASSO RISCHIO si applica a operatori che:

- operano nello stesso ambiente interno (ad es. il corridoio riservato al pubblico che al momento è ammesso solo su appuntamento) di una persona con COVID-19 sintomatico confermato in laboratorio per un periodo di tempo prolungato, ma senza che ricorra la definizione di stretto contatto (quindi rimanendo a più di due metri di distanza);
- operano in contatto con persona che si è ritrovata in stretto contatto (ovvero con permanenza a meno di due metri) in luoghi affollati, quali aerei, cinema, teatri eccetera, con persone con infezione COVID-19 sintomatica confermata in laboratorio;
- operano in contatto con persona che, su un aeromobile, è rimasta seduta a meno di due file di distanza (o entro 2 metri) da un viaggiatore con COVID-19 sintomatico confermato in laboratorio.

Rischio minimo

La valutazione di RISCHIO MINIMO si applica a operatori che:

- operano potendo entrare in contatto con persone che hanno viaggiato o sono in contatto con persone che hanno viaggiato nei paesi individuati dagli elenchi regionali e del Ministero della Salute come luoghi a rischio, ma non presentano alcun sintomo di infezione.

11. GIUDIZIO COMPLESSIVO

Considerato il risultato delle valutazioni effettuate ed il raffronto con l'analisi degli altri rischi presenti nel luogo di lavoro, si ritiene che quelli connessi al pericolo di infortuni o malattie professionali connesse all'esposizione a fattori biologici o da contagio sono da considerarsi medio alte per la frequenza delle operazioni e le precauzioni che vengono assunte sia in fase di procedure di lavoro che di utilizzo costante di DPI adeguati alla natura del rischio.

Mansione	Condizione di rischio tipo (vedi legenda)	Probabilità	Magnitudo	Rischio
DIRIGENTE SCOLASTICO	1-8	Poco probabile	Grave	MEDIO/ALTO
PERSONALE ATA	1-8	Poco probabile	Grave	MEDIO/ALTO
DOCENTI	1-8	Poco probabile	Grave	MEDIO/ALTO
ALUNNI	1-8	Poco probabile	Grave	MEDIO/ALTO
QUALSIASI ALTRO PROFILO	1-8	Poco probabile	Grave	MEDIO/ALTO

Legenda delle condizioni di rischio (seconda colonna della tabella)

- 1) Contatto con persona con infezione sintomatica, confermata in laboratorio da COVID-19. Persona a cui è stata diagnosticata clinicamente un'infezione da COVID-19 in strutture non del SSN che non ha avuto test di laboratorio.
- 2) Contatto con persona che si è ritrovata in stretto contatto (ovvero con permanenza a meno di due metri) in luoghi affollati, quali aerei, cinema, teatri eccetera, con persone con infezione COVID-19 sintomatica confermata in laboratorio; Persona che, su un aeromobile, è rimasta seduta a meno di due file di distanza (o entro 2 metri) da un viaggiatore con COVID-19 sintomatico confermato in laboratorio.
- 3) Contatto con persone che vivono nella stessa famiglia di, o hanno un partner intimo o si prendono cura di una persona in un ambiente non sanitario (come una casa) con infezione sintomatica confermata in laboratorio mentre si usano costantemente le precauzioni raccomandate per l'assistenza domiciliare e l'isolamento della casa.
- 4) Contatto con persone che hanno viaggiato nella Cina continentale fuori dalla provincia di Hubei.
- 5) Dipendenti che operano nello stesso ambiente interno (ad es. una sala d'attesa dell'ospedale) di una persona con COVID-19 sintomatico confermato in laboratorio per un periodo di tempo prolungato, ma senza che ricorra la definizione di stretto contatto (quindi rimanendo a più di due metri di distanza).
- 6) Dipendenti che operano in contatto con persona che si è ritrovata in stretto contatto (ovvero con permanenza a meno di due metri) in luoghi affollati, quali aerei, cinema, teatri eccetera, con persone con infezione COVID-19 sintomatica confermata in laboratorio.
- 7) Dipendenti che operano in contatto con persona che, su un aeromobile, è rimasta seduta a meno di due file di distanza (o entro 2 metri) da un viaggiatore con COVID-19 sintomatico confermato in laboratorio.
- 8) Dipendenti che operano potendo entrare in contatto con persone che hanno viaggiato o sono in contatto con persone che hanno viaggiato nei paesi individuati dagli elenchi regionali e del Ministero della Salute come luoghi a rischio, ma non presentano alcun sintomo di infezione

N.B. affinché la precedente tabella abbia valore, devono essere verificate le seguenti condizioni:

- ✓ i dipendenti devono essere dotati dei corretti DPI e devono aver seguito la opportuna formazione sui rischi;
- ✓ non devono essere ammesse esposizioni non necessarie (ad esempio, contatto tra amministrativi e persone con infezione sintomatica, confermata in laboratorio da COVID-19);
- ✓ non devono essere ammesse esposizioni inutili o al di fuori delle corrette procedure; ad esempio, in stanze ove sia accertata la presenza di persona con infezione sintomatica, confermata in laboratorio da COVID-19, deve accedere solo il personale strettamente necessario, dotato delle caratteristiche di formazione operativa e di dotazione di DPI;
- ✓ devono essere applicate le disposizioni organizzative individuate nel seguito (misure di prevenzione e misure di protezione).

12. MISURE DI PREVENZIONE

Si riportano qui di seguito le misure ordinarie, già attuate per la prevenzione contro il rischio biologico in generale:

- Si devono rispettare i percorsi ben separati per il materiale pulito/sporco con accorgimenti tecnici tali da ridurre al massimo l'esposizione di operatori e ambienti ad eventuali contaminazioni.
- Tutte le superfici orizzontali (mobili, arredi, piani di lavoro) presenti sono lavabili, disinfettabili e impermeabili. Si devono intensificare i controlli sulle procedure di lavaggio, disinfezione e sanificazione.
- I lavoratori controllano attentamente la possibile presenza di materiali organici che devono essere maneggiati ovvero rimossi SEMPRE con guanti idonei.
- I lavoratori effettuano la pulizia delle attrezzature utilizzate sempre con i DPI indossati.

Si è provveduto a dotare i vari reparti degli attrezzi manuali di cui necessitano avendo cura che questi siano adatti al tipo di lavorazioni svolte e sempre sterilizzati ovvero smaltiti dopo ogni intervento.

- I lavoratori prestano massima attenzione alla pulizia delle mani ed in particolare: prima di toccare un PC.
- Il numero di lavoratori presenti durante l'attività specifica che sono esposti o, che possono essere potenzialmente esposti, ad agenti biologici è quello minimo nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque di ridurre al minimo, i rischi derivanti.
- Le attività che espongono o che possono potenzialmente esporre ad agenti biologici sono adeguatamente progettate nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque a ridurre al minimo, i rischi derivanti.
- Evitare gli assembramenti non necessari.
- Provvedere alla formazione e aggiornamento periodico di tutti i lavoratori esposti secondo programmi di formazione specifica in materia.

A prescindere dallo scenario la corretta applicazione di misure preventive, quali l'igiene delle mani, uso della mascherina e il distanziamento sociale, può ridurre notevolmente il rischio di infezione. Circa poi le ulteriori misure gestionali e protettive si specifica più nel dettaglio con le raccomandazioni sotto riportate.

- Garantire ricambi d'aria abbondanti di, aule, uffici ed in generale degli spazi comuni.
- Informare l'utenza tutta circa la necessità di privilegiare i contatti telefonici ed a mezzo sistemi informatici anche tramite la pubblicazione di una pagina web dedicata sul sito istituzionale.
- Organizzare l'accesso all'interno dell'Istituto scolastico di personale esterno, contingentando lo stesso ed evitando aggregazioni in particolar modo in ambienti chiusi (anche a mezzo di dépliant informativi). Questo dovrà essere attuato consentendo l'accesso ad un numero massimo di individui alla volta (da

verificarsi in relazione agli spazi di ciascun singolo plesso) e gestendone la presenza all'interno di spazi d'attesa (che possano garantire la corretta distanza di droplet) sino alla veicolazione dell'astante presso l'ufficio o il luogo di interesse.

- Cercare di ridurre all'interno degli uffici, l'accesso al pubblico, questo è tanto più vero quanto maggiore è l'assenza di sistemi di schermatura tra l'operatore e l'utente.
- Informare tutta la popolazione scolastica a mezzo di capillare diffusione del decalogo ministeriale.
- Installare dispenser di soluzione idroalcolica disinfettante e disinfettare frequentemente maniglie, tavoli, pulsanti, telefoni, schermi, tastiere e mouse ed in generale tutte le superfici che possono entrare in contatto con aerosol.

Si rimanda per tutte le note organizzative in tema di salute e sicurezza degli alunni e del personale dell'Istituto:

- al Regolamento di servizio Protocollo Covid per la gestione della riapertura della scuola per l'a.s. 2022/23;
- al Patto di corresponsabilità;
- alle Disposizioni in tema delle pulizie e delle sanificazioni degli ambienti scolastici.